

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-2754 del 20/05/2026  |
| Oggetto                      | D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E s.m.i. - L.R. N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 <i>ì</i> Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s. Societa' Agricola - Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per lo svolgimento dell'attivita' IPPC (Punto 6.6 lettera c. Allegato VIII D.Lgs 152/06, Parte II) svolta nell'installazione esistente di allevamento intensivo di suini sita in comune di Russi, via Cupa n. 1 |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-2904 del 20/05/2026   |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna  |
| Responsabile adottante       | TAMARA MORDENTI  |

Questo giorno venti MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E s.m.i. - L.R. N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **AZIENDA AGRICOLA MINOTTI IVO & C. s.s. SOCIETÀ AGRICOLA** - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC (PUNTO 6.6 LETTERA C. ALLEGATO VIII D.LGS 152/06, PARTE II) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI SITA IN COMUNE DI RUSSI, VIA CUPA N. 1.

### LA DIRIGENTE

VISTA la Domanda di Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata in data 11/04/2025, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, dall'**Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s. Società Agricola**, avente sede legale in comune di Cesena (FC), Via del confine n. 5840 – P.I. 01750100404, in qualità di gestore, presentata per via telematica tramite Portale IPPC-AIA (acquisita al ns. PG/2025/71258 del 15/04/2025), per lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo suinicolo, ricadente nella categoria IPPC, al punto 6.6, lettera c, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, svolta presso l'installazione sita in comune di Russi, via Cupa n. 1;

#### RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e l'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. recante, tra l'altro, principi generali dell'AIA;  
In particolare l'art. 5 "*Definizioni*", l'art. 6 recante i principi generali dell'AIA, l'art. 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'art. 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale", che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e s.m.i.* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), come modificata dalla Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 "Legge comunitaria regionale 2015" e dalla *Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015*, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che dispone che le funzioni amministrative in materia di AIA siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, in cui in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la V<sup>a</sup> Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", di modifica della della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 09/03/2026 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Approvazione "Nuovo sistema di reporting settore allevamenti";

- la *Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna*, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", che individua il portale IPPC-AIA come strumento obbligatorio, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica dei report annuali degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012* avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012* "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- il *Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2* "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018* avente per oggetto "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive"
- *Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 373 del 10 gennaio 2025 e s.m.i.* con cui è stata approvata la programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la DGR n. 2124/2018;
- *Nota AIA n. 3/2019* con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni sui criteri per l'individuazione delle prescrizioni AIA, sui parametri oggetto del piano di monitoraggio e controllo, e sulle tempistiche per la presentazione della documentazione di riesame complessivo;

#### VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia - SAE) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO CHE per il settore di attività oggetto della presente sono stati emanati:

- la *Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302* della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;
- il BRef "General principles of Monitoring" adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2003;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'**art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i**, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli;

- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro regionale per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns. PGRA/2018/13936);

#### RICHIAMATE

- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C136 del 6/05/2014, recante "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 Novembre 2010 sulle emissioni industriali";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- il D.M. Ambiente 15 Aprile 2019 n. 95 "Impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Modalità per redigere la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D. Lgs. 152/2006";
- la nota AIA n.2/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni per la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento in seguito all'emanazione del DM n. 95/2019 e sul raccordo con le attività svolte in conseguenza del DM n. 272/2014 precedentemente vigente, precisando che nei casi in cui la documentazione presentata ai sensi del DM n. 272/2014 sia stata verificata e positivamente riscontrata nei contenuti e nelle ispezioni ambientali condotte all'installazione, non siano necessari ulteriori adempimenti, a meno degli obblighi di aggiornamento in caso di modifiche come disciplinato dal DM n. 95/2019;

PRESO ATTO dell'esito della **verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento**, eseguita secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del DM n. 95/2019, presentata dal gestore nell'ambito del procedimento di Rilascio dell'AIA, oggetto del presente atto, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e sm

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 5237/2025, emerge che:

- l'allevamento suinicolo in oggetto è un'installazione esistente avente potenzialità massima pari a 680 scrofe (oltre ad altre categorie di capi quali scrofette, lattonzoli e verri), per la quale il gestore prevede un ampliamento con realizzazione di nuovi spazi destinati all'allevamento di scrofe, che consentono un incremento della potenzialità massima fino a 856 scrofe (oltre ad altre categorie di capi quali scrofette, lattonzoli e verri), tale per cui l'installazione supera la soglia prevista per l'assoggettamento all'AIA, definita al punto 6.6, lettera c, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e sm "impianto per l'allevamento intensivo con più di 750 posti scrofa";
- il progetto di ampliamento dell'allevamento esistente non appartiene alla tipologia progettuale di cui all'allegato A.2, categoria A.2.10 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 900 posti scrofa", in ragione della potenzialità massima dell'installazione fissata a 856 scrofe, e non appartiene alla tipologia progettuale definita all'allegato B.2, categoria B2.5, in ragione del rispetto del rapporto di 40 q.li di p.v. di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito. Si evidenzia inoltre che tale esclusione è confermata anche nel caso del dimezzamento della soglia, previsto nei casi di specie dal D.M. 52 del 30/03/2015 nelle zone di superamento individuate dagli strumenti regionali;
- il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute, quantificate in euro 2.000, per il procedimento di rilascio dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato in data 21/02/2025;
- in data 15/04/2025, a seguito della verifica di completezza positiva della domanda di rilascio AIA e della documentazione allegata alla stessa, svolta ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ARPAE SAE di Ravenna ha provveduto, con nota PG/2025/71657 del 15/04/2025 a dare notizia

dell'avvio del procedimento a far data dal 11/04/2025, al SUAP del Comune di RUssi, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale ha provveduto, con nota Prot. n. 6751 del 23/04/2025 (acquisita al ns PG/2025/77470 del 24/04/2025) ad informare la Ditta e alla pubblicazione per estratto sul BURERT del 07/05/2025 (BURER Parte seconda n. 113). Nei 30 giorni seguenti alla data di pubblicazione, non risultano pervenute osservazioni dai soggetti interessati formulate in base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e dall'art. 9, comma 1) della LR n. 21/2004 e s.m.i

- ai fini del procedimento istruttorio, con nota PG/2025/72541 del 16/04/2025, è stata convocata per il giorno 22/05/2025 la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.;
- in data 16/05/2025, con nota PG/2025/72538 questo Servizio ha provveduto a richiedere al competente Servizio Territoriale ARPAE - Unità IPPC-VIA il contributo istruttorio sulle tematiche relative agli impatti ambientali, secondo quanto previsto dalla nota del DT ARPAE PG/2019/186758, e sul Piano di Monitoraggio e Controllo, da rendere ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota PG/2025/93029 del 20/05/2025 è stato acquisito il "contributo tecnico per richiesta di integrazioni" del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
- con nota Prot. n. 19494 del 13/05/2025 (ns PG/2025/88172 del 13/05/2025) il Consorzio di Bonifica della Romagna ha trasmesso il proprio contributo per la richiesta di integrazioni;
- in data 22/05/2025 si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi, in modalità sincrona e telematica. Sulla base di quanto emerso, riportato nel verbale trasmesso ai partecipanti con nota PG/2025/99648 del 29/05/2025 il SAE ha provveduto a trasmettere una nota di richiesta di integrazioni, con nota ns. PG/2025/100131 del 30/05/2025 comunicando altresì la sospensione dei termini del procedimento, fino alla presentazione in forma completa ed esaustiva degli elementi richiesti;
- in data 18/07/2025, l'Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s. Società Agricola ha presentato richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni (ns PG/2025/130697 del 21/07/2025), concessa dal SAE con nota ns. PG/2025/131519 del 21/07/2025;
- in data 25/08/2025 il gestore ha provveduto alla trasmissione, tramite Portale IPPC-AIA, della documentazione integrativa richiesta con la succitata nota, acquisita al ns. PG/2025/151107 del 26/08/2025;
- ai fini del procedimento istruttorio, con nota PG/2025/152269 del 27/08/2025, è stata convocata per il giorno 09/09/2025 la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla valutazione, da parte degli Enti coinvolti, della completezza della documentazione trasmessa dal gestore, della quale si richiama il verbale trasmesso agli interessati con ns. PG/2025/164162 del 17/09/2025. In tale sede sono stati acquisiti:
  - il contributo tecnico del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, dal quale emerge che la documentazione presentata risulta essere non completa ed esaustiva ( PG/2025/158210 del 08/09/2025);
  - il contributo Prot. n. 154009 del 29/08/2025 del Consorzio di Bonifica della Romagna, dal quale emerge che la documentazione presentata risulta essere non completa ed esaustiva (ns PG/2025/154009 del 29/08/2025);
  - il parere dell'Azienda AUSL - Servizio veterinario, espresso durante la seduta, dal quale emerge la necessità di chiarimenti;

Pertanto ARPAE ha provveduto a trasmettere una nota di richiesta di completamento delle integrazioni (nota ns. PG/2025/164143 del 17/09/2025) comunicando altresì il permanere della sospensione dei termini del procedimento e assegnando il termine di 90 giorni per il deposito della documentazione completa.

- in data 15/11/2025 il gestore ha provveduto alla trasmissione, tramite Portale IPPC-AIA, della documentazione di completamento delle integrazioni, acquisita al ns. PG/2025/203302 del 17/11/2025, richiedendo successivamente, in data 03/12/2025 (ns. PG/2025/214687 del 03/12/2025) una proroga per la presentazione di ulteriore documentazione in virtù di intervenute modifiche sulla gestione del fabbricato F, concessa con ns. nota PG/2025/222166 del 15/12/2025;
- in data 31/12/2025 il gestore ha provveduto alla trasmissione, tramite Portale IPPC-AIA, della documentazione integrativa a completamento di quanto già precedentemente presentato. Tale documentazione sostituisce completamente quella precedentemente trasmessa in data 15/11/2025, in virtù della decisione aziendale di dismettere il capannone F e quindi riorganizzare/ricollocare i

capi. Tale documentazione ricomprendeva l'aggiornamento degli allegati alla domanda di AIA (schede tecniche e planimetrie);

- ai fini del procedimento istruttorio, con ns. nota PG/2026/17071 del 29/01/2026, questo SAE ha convocato per il giorno 10/02/2026 la terza seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla valutazione, da parte degli Enti coinvolti, della completezza della documentazione trasmessa dal gestore, ai fini di confermare il riavvio dei termini istruttori e la presenza degli elementi necessari per l'espressione del parere finale;
- in data 10/02/2026 si è svolta la III seduta della Conferenza di Servizi, in modalità sincrona e telematica. Nell'ambito della seduta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - il contributo tecnico del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, dal quale emerge che la documentazione presentata risulta essere non completa ed esaustiva ( PG/2026/23743 del 06/02/2026);
  - il parere positivo condizionato, Prot. n. 4229 del 04/02/2026, del Consorzio di Bonifica della Romagna (ns PG/2026/22329 del 05/02/2026);
  - il contributo dell'Azienda AUSL - Servizio veterinario, espresso durante la seduta, dal quale emerge la necessità di chiarimenti in ragione della sopravvenuta ricollocazione dei capi;
  - il parere positivo con prescrizioni dell'Azienda AUSL - Dipartimento igiene e sanità pubblica, che accoglie il progetto aziendale condizionato alla realizzazione della barriera arborea di progetto;

Da quanto emerso si è quindi ritenuto non sufficientemente completa ed esaustiva la documentazione trasmessa dal gestore, anche in virtù delle sopravvenute modifiche, ritenute non significative e quindi ricomprese nel procedimento in corso, ma comunque oggetto di valutazione in particolare per gli aspetti riguardanti la capacità produttiva e le emissioni in atmosfera (ammoniaca e odori, per variazione della dislocazione delle sorgenti). Pertanto con nota PG/2026/29748 del 16/02/2026, il SAE ha provveduto a richiedere la consegna degli elementi mancanti finalizzati all'espressione del parere conclusivo, comunicando il permanere della sospensione dei termini istruttori;

- in data 03/03/2026 il gestore ha provveduto alla trasmissione, tramite Portale IPPC-AIA, della documentazione integrativa a completamento di quanto già precedentemente presentato in data 31/12/2026, ritenuta completa ai fini del riavvio dei termini dalla data di presentazione della documentazione (03/03/2026) tale per cui con nota PG/2026/44182 del 10/03/2026, il SAE ha provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., la quarta seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 10/04/2026, da svolgere in modalità sincrona e telematica, finalizzata all'espressione del parere finale da parte degli Enti coinvolti;
- in data 10/04/2026 si è svolta la IV seduta della Conferenza dei Servizi, in modalità sincrona e telematica. Nell'ambito della seduta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - Relazione Tecnica completa di parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (acquisito al PG/2026/64196 del 09/04/2026);
  - conferma del precedente parere positivo condizionato, Prot. n. 4229 del 04/02/2026, del Consorzio di Bonifica della Romagna (ns PG/2026/22329 del 05/02/2026);
  - parere favorevole del Comune di Russi, espresso durante la seduta;
  - parere favorevole dell'Azienda AUSL - Servizio veterinario, ferma restando la verifica della SUS disponibile, espresso durante la seduta;
  - conferma del parere positivo dell'Azienda AUSL - Dipartimento igiene e sanità pubblica, condizionato alla realizzazione della barriera arborea di progetto;

Nell'ambito della succitata riunione viene data lettura al proponente delle prescrizioni contenute nel Piano di Adeguamento AIA e nel Piano di Monitoraggio e Controllo. In esito alla riunione nulla osta quindi alla conclusione del procedimento con Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con prescrizioni.

- ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 21/04 con nota PG/2026/73335 del 22/04/2026 è stato trasmesso al gestore lo schema di AIA, il quale ha presentato osservazioni acquisite al ns. PG/2026/83482 del 07/05/2026;
- in data 15/05/2026 si è svolta la quinta seduta della Conferenza dei Servizi (seduta conclusiva), in modalità sincrona e telematica, convocata con ns. nota PG/2026/84930 del 08/05/2026, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., finalizzata alla valutazioni delle osservazioni presentate dal gestore. Nell'ambito della riunione è stato comunicato il parziale accoglimento delle osservazioni. In

particolare non è accolta l'osservazione sulla prescrizione 63 - Protezione suolo e acque sotterranee dello Schema di AIA, per le motivazioni esposte nell'Allegato Tecnico, Capitolo A3. L'accoglimento delle osservazioni ha comportato la parziale revisione dello Schema di AIA precedentemente inviato per recepimento delle stesse, anche sulla base del contributo tecnico trasmesso dal Servizio Territoriale ARPAE (ns. PG/2026/88096 del 14/05/2026) riguardante il parziale aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo;

- il presente atto si configura come Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, costituito anche dall'Allegato Tecnico "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che è parte integrante e fondamentale dell'atto stesso;

**CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;**

**CONSIDERATO che:**

- in sede istruttoria è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs n. 159/2011;
- che, essendo decorsi i termini di cui all'art. 88 c. 4 del D. Lgs n. 159/2011, e non avendo questo Servizio ARPAE ricevuto al parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna controllare prefettura giusta (quella della sede legale) – Ufficio antimafia, la comunicazione sopracitata, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis D. Lgs n. 159/2011, questo Servizio ARPAE può procedere al rilascio della autorizzazione previa acquisizione, per i soggetti di cui all'art. Art. 85 del D. Lgs 159/2011 di autocertificazione attestante che nei loro confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67;
- in data 12/05/2026 è stata acquisita la sopracitata autocertificazione trasmessa dal gestore (acquisita al ns. PG/2026/87852 del 13/05/2026);
- relativamente alla normativa antimafia, il presente provvedimento, rilasciato a seguito di autocertificazione, è soggetto a condizione risolutiva in quanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata dell'AIA con ogni altra conseguenza di legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i termini di conclusione del procedimento per il riesame dell'AIA sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda in forma completa, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di documentazione integrativa ai fini istruttori;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2013/16882 del 22/01/2013 ("*Sesta Circolare IPPC*") con cui viene fornito, quale atto di indirizzo, schema di riferimento per l'AIA, e la Determinazione ARPAE n. Det-Amb-2020-336 del 24/04/2020 di approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida "Allevamenti Intensivi di pollame o di suini: schema Riesame AIA e Allegato tecnico" Rev. 0.;

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al rilascio dell'AIA per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto;

RESO NOTO che:

1. ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 5237/2025;
2. ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
3. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia ([www.arpae.it](http://www.arpae.it));

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del Procedimento di AIA, Ing. Marcella Chiri, del Servizio Autorizzazioni ambientale e Energia di ARPAE di Ravenna

## DETERMINA

1. **DI RILASCIARE**, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004 e smi, alla **Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s. Società Agricola**, avente sede legale in comune di Cesena (FC), Via del confine n. 5840 (P.I. 01750100404), in qualità di gestore, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento intensivo avente una capacità produttiva di oltre 750 scrofe, di cui al punto 6.6.c dell'allegato VIII al D.Lgs 152/2006 e smi, svolta presso l'installazione esistente sita in Comune di Russi, Via Cupa n. 1;
2. **di stabilire che:**
  - a. **ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore è tenuto a darne comunicazione ad ARPAE di Ravenna.** Nello specifico si richiede di comunicare tramite PEC, **almeno 15 giorni prima dell'accasamento**, la data prevista per l'inserimento dei capi all'interno del nuovo fabbricato E e nell'esistente fabbricato B (a seguito della conclusione degli interventi di modifica degli spazi interni) ovvero l'avvio dell'attività nella conformazione sopra soglia AIA (n. posti scrofa > 750). Dalla data prevista per il superamento della soglia, e comunicata ad ARPAE, il gestore è tenuto a rispettare quanto riportato nel presente atto, comprensivo di allegato tecnico. **La mancata comunicazione integra gli estremi di quanto previsto all'art. 29-quattordices, comma 7, del medesimo Decreto;**
  - b. la presente autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di allevamento intensivo di suini (scrofe) presso l'installazione IPPC esistente sita in Comune di Russi, Via Cupa n. 1, per una **potenzialità massima autorizzata pari a**
    - **856 scrofe (Categoria IPPC punto 6.6. lettera c);**
    - 105 scrofette (Categoria IPPC punto 6.6. lettera b);
    - 3.480 lattonzoli;
    - 9 verri
  - c. la presente Determina comprende n. 1 allegato tecnico, avente ad oggetto "Allegato Tecnico: Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - d. nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** nella gestione dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE – SAE di Ravenna, anche nelle forme dell'autocertificazione;
  - e. Arpae effettua quanto di competenza relativamente il monitoraggio e il controllo delle condizioni dell'AIA come da art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo laddove espressamente richiesto, il gestore deve comunicare tramite PEC ad Arpae (Servizio territorialmente competente) con sufficiente anticipo le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore;
  - f. i costi che Arpae di Ravenna sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del gestore dell'installazione, secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 e dal DM 58/2017, in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008, la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 e la D.G.R. n. 812 del 08/06/2009, richiamati in premessa;
  - g. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
  - h. sono fatte salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;

## DETERMINA inoltre

3. **DI VINCOLARE** il gestore al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a. **il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella sezione D dell'Allegato I "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"**, con decorrenza dalla data comunicata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (punto 2.a della presente Determina) e fino al completamento delle procedure di gestione di fine vita dell'allevamento;

- b. la gestione e la conduzione dell'installazione, compresi gli interventi di adeguamento/miglioramento richiesti per lo svolgimento delle attività, devono essere attuati nel rispetto di quanto prescritto nella Sezione D dell'Allegato alla presente AIA;
- c. la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure di gestione di fine vita dell'allevamento;

**4. di dare atto che il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale:**

- diviene **esecutivo** sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAE di Ravenna o chi ne fa le veci;
- diviene **efficace** dalla data di comunicazione del rilascio da parte del SUAP
- **ha una validità fissata in 10 anni a partire dalla data di sottoscrizione** dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAE di Ravenna o chi ne fa le veci;
- dovrà essere sottoposto a **riesame ai fini del rinnovo** entro la data di scadenza dell'autorizzazione. A tale scopo il gestore dovrà presentare entro la medesima data (o secondo specifiche indicazioni dell'Autorità Competente) adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nelle modalità previste dalla norma di riferimento;
- è comunque soggetto a **riesame** qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, comma 4) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**5. di rendere noto che:**

- ai sensi della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1795/2016, il presente atto viene trasmesso alla Ditta, al Comune e ad eventuali Enti interessati per il tramite dello SUAP territorialmente competente;
- si provvederà tramite SUAP alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto rilascio dell'AIA sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT), assolvendo agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;
- ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 21/2004 e ss.mm.ii., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

6. **DI DARE ATTO che** contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

7. **DI DARE ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente atto;

8. **DI DARE ATTO altresì** che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**DICHIARA** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

**Il presente provvedimento comprende n. 1 allegato tecnico, parte fondamentale e integrante del presente atto: "Allegato Tecnico: Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"**

LA RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO Autorizzazioni ambientali e Energia  
DI RAVENNA - AREA EST  
*Dott. ssa Tamara Mordenti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**